



UAI
QW



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 15 SET. 2015

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 54

Progetto di legge d'iniziativa del Consigliere **Sergio Berlato**

APPOSTAMENTI PRECARI AD USO VENATORIO

Sergio Berlato

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 settembre 2015.

APPOSTAMENTI PRECARI AD USO VENATORIO

Relazione:

L'attività venatoria da appostamento, sia fisso che temporaneo, è una delle attività previste dalla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

La caccia da appostamento è una delle attività strettamente legate alla storia, alla cultura ed alle tradizioni delle popolazioni del Veneto.

Risulta, pertanto, importante da parte della Regione del Veneto tutelare una parte importante delle proprie tradizioni che affondano le loro radici nella cultura rurale.

Il presente Progetto di legge ha lo scopo di porre definitivamente rimedio alla situazione di incertezza venutasi a creare in Veneto a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2013, che ha opinabilmente considerato gli appostamenti ad uso venatorio come delle strutture fisse assoggettandole quindi agli oneri di natura edilizia e di natura paesaggistica come se fossero dei manufatti fissi che rimangono stabilmente sul territorio.

Prima di evidenziare i passaggi più salienti che hanno dato origine a questa situazione di sostanziale incertezza, è doveroso ripercorrere le normative regionali del Veneto che hanno provocato il sopra citato pronunciamento della Corte costituzionale.

La Regione del Veneto, nel corso dell'anno 2012, sia pure con grave ritardo rispetto alla necessità di emanare una puntuale norma interpretativa, è intervenuta approvando la legge n. 12 e la legge n. 25.

La legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 esenta gli appostamenti fissi di caccia agli ungulati e gli appostamenti lagunari agli acquatici dalle autorizzazioni di natura edilizia e da quelle di natura paesaggistica. Considerato che la legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 non ha distinto e quindi disciplinato le altre tipologie di appostamento ad uso venatorio, la Regione del Veneto ha emanato una seconda normativa regionale, ossia la legge regionale 6 luglio 2012, n. 25. Con tale normativa la Regione ha previsto che l'esonero dagli oneri di natura edilizia e di natura paesaggistica, sancito dall'art. 20 bis della legge 9 dicembre

1993, n. 50, fosse esteso anche alle altre tipologie di appostamento ad uso venatorio.

Ebbene, a seguito di ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2012, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139/2013, ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 e segnatamente gli art. 1 comma 3 che aveva introdotto il comma 3 bis dell'articolo 20 bis, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, relativo agli appostamenti per la caccia ai colombacci e l'articolo 2 comma 1, che aveva modificato l'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e relativo agli appostamenti fissi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 139/2013, ha dichiarato incostituzionali le sopra richiamate disposizioni di legge in quanto la Regione, secondo il ragionamento dei Giudici della Corte Costituzionale, avrebbe ecceduto dalla propria sfera di competenza. Dopo il pronunciamento della Corte costituzionale, la Regione del Veneto è intervenuta con la legge 24 settembre 2013 n. 23 disciplinando le autorizzazioni per gli appostamenti ad uso venatorio dal punto di vista edilizio e paesaggistico.

Attualmente, ai cacciatori della Regione del Veneto, è consentita la realizzazione di appostamenti temporanei che devono essere rimossi a fine giornata di caccia e per i quali non necessita alcuna autorizzazione, né di natura edilizia e nemmeno di natura paesaggistica.

Per tutte le altre tipologie di appostamenti, eccezione fatta per quelli allestiti ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12, la legge regionale 24 settembre 2013, n. 23, stabilisce che siano osservate le disposizioni in materia edilizia e paesaggistica in quanto tali appostamenti sono trattati alla stessa stregua di costruzioni permanenti, pertanto, necessitanti il permesso di costruire e laddove necessario, dell'autorizzazione paesaggistica.

La sentenza della Corte costituzionale n. 139/2013, attribuendo opinabilmente agli appostamenti ad uso venatorio le caratteristiche di manufatti fissi, sostanzialmente prescrive l'obbligo di richiesta preventiva di autorizzazione edilizia e di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di tutti i manufatti ad uso venatorio, ad eccezione degli appostamenti temporanei che vengono rimossi a fine giornata di caccia e per quelli previsti dalla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12.

Con il presente Progetto di legge si intende porre fine alla situazione di sostanziale incertezza determinata dall'emanazione di alcune normative regionali e dalla sentenza n. 139/2013 della Corte costituzionale.

Al fine di colmare questo vuoto normativo ed al fine di offrire una disciplina più omogenea, il presente Progetto di legge all'articolo 1 sostituisce l'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 con un nuovo articolo.

All'articolo 1 comma 1 si conferma che gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157.

Al comma 2 si conferma che gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

Al comma 3 si stabilisce che, fatti salvi gli appostamenti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, quali quelli di cui alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12, quali gli appostamenti realizzati prima del primo settembre 1967, quali gli appostamenti temporanei che devono essere rimossi a fine giornata di caccia, gli appostamenti precari di caccia di cui alla presente legge possono rimanere ancorati sul luogo di allestimento per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attività venatoria. Essi possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell'inizio del periodo di caccia ed essere rimossi entro e non oltre un mese dopo la fine della stagione venatoria, termine prorogato nel caso in cui le condizioni ambientali fossero ostative all'accesso al luogo ove è allestito l'appostamento.

Al comma 4 si stabiliscono le diverse tipologie degli appostamenti precari di caccia di cui al comma 3, determinandone le dimensioni massime.

Al comma 5 si stabiliscono le tipologie dei materiali utilizzabili per la costruzione degli appostamenti precari di caccia e per la loro adeguata mimetizzazione per evitare un eccessivo impatto con l'ambiente circostante.

Al comma 6 si stabilisce che, nel caso in cui il titolare dell'appostamento intendesse lasciare sul territorio gli appostamenti precari di caccia di cui alle lettere a) e b) per un periodo superiore rispetto a quello previsto dall'art. 1 della presente legge, egli dovrà presentare all'ente comunale territorialmente competente la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Al comma 7 si stabilisce che l'allestimento dell'appostamento precario di caccia di cui alle lettere a) e b) del comma 4. dovrà essere comunicato per iscritto, in carta semplice e senza oneri di bollo, al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dall' allestimento dell'appostamento, stabilendo altresì i contenuti richiesti per la comunicazione al comune territorialmente competente.

All'articolo 2 si indicano le sanzioni previste per coloro che non dovessero rispettare la presente legge.

All'articolo 3 si stabilisce che con la presente legge si intendono abrogate le leggi regionali 6 luglio 2012 n. 25; l.r. 24 settembre 2013, n. 23; l.r. 16 marzo 2015, n. 4.

All' articolo 4 (norma finanziaria) si attesta che nessuna spesa e nessun onere aggiuntivo sarà a carico della Regione Veneto per l'applicazione della presente legge.

APPOSTAMENTI PRECARI AD USO VENATORIO

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

L'art. 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituito:

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge.

2. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

3. Fatti salvi gli appostamenti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, quali quelli di cui alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12, quali gli appostamenti realizzati prima del primo settembre 1967, quali gli appostamenti temporanei che devono essere rimossi a fine giornata di caccia, gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 4 della presente legge possono rimanere sul territorio su cui sono stati allestiti per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attività venatoria. Gli appostamenti precari di caccia possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell'inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dal termine della

stagione venatoria. Nel caso in cui le condizioni ambientali impedissero l'accesso al territorio su cui è collocato l'appostamento, il termine dei 30 giorni decorre dalla data di accessibilità del luogo in cui è allestito l'appostamento.

4. Gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 3 del presente articolo possono essere di due tipi e devono avere le seguenti dimensioni massime:

a) appostamenti precari di caccia allestiti a terra:

- base metri 4 x 3;
- altezza metri 3 dal piano di calpestio;

b) appostamenti precari per la caccia ai colombacci:

- base metri 4 x 3
- l'altezza massima non dovrà superare il limite frondoso degli alberi.

5. Per entrambe le tipologie di appostamento precario di caccia di cui alla lettera a) e lettera b) del comma 4 del presente articolo non è richiesto il titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ove siano realizzati in legno o in metallo e legno, siano adeguatamente mimetizzati utilizzando materiale erbaceo o arboreo per evitare un eccessivo impatto con l'ambiente circostante, siano privi di allacciamenti o di opere di urbanizzazione.

6. Nel caso in cui il titolare intendesse lasciare sul territorio gli appostamenti precari di caccia di cui alle lettere a) e b) del comma 4 per un periodo superiore rispetto a quello previsto al comma 3 del presente articolo, egli dovrà presentare all'ente comunale territorialmente competente la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

7. L'allestimento dell'appostamento precario di caccia di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo dovrà essere comunicato per iscritto, in carta

semplice e senza oneri di bollo, al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dall'allestimento dell'appostamento.

La comunicazione di cui all'Allegato A) deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità del proprietario o del fruitore dell'appostamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di Codice fiscale; numero di licenza di caccia e data di rilascio della stessa;
- localizzazione dell'appostamento precario di caccia con carta in scala 1:25.000;
- sottoscrizione del comunicante con allegata la copia del suo documento di identità in corso di validità;
- una dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti di cui i commi 2, 3 e 4 della presente legge.

Articolo 2 - Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e di cui all'art.181 del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42.

Articolo 3 - Abrogazioni

Con la presente legge si intendono abrogate le leggi regionali 6 luglio 2012 n. 25; l.r. 24 settembre 2013, n. 23; l.r. 16 marzo 2015, n. 4.

Articolo 4 - Norma Finanziaria

La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

Allegato A) di cui all'art. 1 comma 7

**COMUNICAZIONE DI ALLESTIMENTO DI APPOSTAMENTO
PREARIO DI CACCIA AL COMUNE TERRITORIALMENTE
COMPETENTE (di cui alle lettere a) e b) del comma 4 della
L.R.....)**

AL COMUNE DI

Generalità del proprietario / fruitore dell'appostamento:

Il/La Sottoscritto/a (Cognome e Nome).....

nato/a a (Comune).....provincia di.....il giorno.....

residente a (Comune).....(provincia di).....

(in via).....n.....

Codice Fiscale.....telefono.....

In possesso di licenza di caccia n.....

rilasciata dalla Questura di.....il giorno.....

COMUNICA

l'installazione di un appostamento precario ad uso venatorio per il quale è obbligatoria la comunicazione al comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge regionale n.....

L'appostamento è stato installato in località.....

dati catastali (foglio)..... mappali.....

dichiara altresì di aver rispettato quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 della legge regionale n.

In fede

Firma del dichiarante.....

Data

Allegati:

- copia del documento di identità del comunicante in corso di validità;
- localizzazione dell'appostamento precario di caccia con carta in scala 1:25.000